

Publicato il ____/10/2021

N. ____/2021 REG.PROV.CAU.
N. ____/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della comunicazione del “Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Commissione prove di efficienza fisica 976 allievi agenti di Polizia penitenziaria nominata con P.D.G. 8 luglio 2021”, redatta e contestualmente notificata al ricorrente in Roma in data ____ luglio 2021 avente ad oggetto “Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi n. 976 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale -

“Concorso ed Esami” - 13 ottobre 2020 n. 80. Prove di efficienza fisica” ed attestante che il ricorrente è stato giudicato NON IDONEO per il mancato superamento della prova della “Corsa 1000 mt.”;

- della scheda personale di valutazione riferita alle prove di efficienza fisica svolte dal sig. -OMISSIS-, conosciuta solo in esito ad istanza di accesso agli atti esitata dalla resistente lo scorso 31.08.2021;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, ivi incluso il verbale giornaliero delle prove di efficienza fisica, contenente la rilevazione del tempo conseguito alla corsa da tutti i candidati partecipanti alle prove fisiche del giorno ____ luglio 2021 (non conosciuto, in quanto richiesto con istanza di accesso agli atti ma non trasmesso dalla P.A.);

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 22 aprile 2020, nella parte in cui dispone all'art. 2, comma 4, che “La Commissione può avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio nell'espletamento delle singole prove nonché per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura” nonché all'art. 4, comma 3, che “Prima prova: corsa. I candidati saranno divisi in distinti gruppi di donne e di uomini, fino ad un massimo di 15 persone per batteria. Prima della prova sarà data facoltà di effettuare un riscaldamento preliminare di 10 minuti. Alla ricezione di apposito segnale i candidati dovranno percorrere la distanza di 1000 metri. La rilevazione del tempo impiegato sarà effettuato mediante apposita apparecchiatura elettronica, ovvero, in mancanza, con cronometraggio manuale. La prova si intende superata qualora il tempo impiegato da ogni singolo candidato rientri nei limiti previsti dalla tabella di cui all'articolo 1 del presente provvedimento. Al termine della prova di tutti i candidati

presenti, il Presidente comunicherà i nominativi degli idonei che potranno accedere alla prova successiva”.

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del bando per il reclutamento di 976 (732 uomini; 244 donne) allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, indetto con PDG 10 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - “Concorsi ed Esami” - 13 ottobre 2020 n. 80, nella parte in cui all'art. 12, comma 5, dispone che “Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneità”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

volte a consentire all'odierno ricorrente di ottenere il riesame, da parte di una commissione in diversa composizione, dei presupposti della controversa inidoneità, ammettendolo “con riserva” alla ripetizione della prova della corsa 1000 mt. e, in caso di superamento della stessa, ammettendolo altresì “con riserva e in soprannumero” al prosieguo dell'iter selettivo in itinere e ulteriormente, in caso di superamento delle prove di concorso, alla valutazione dei titoli e al successivo corso formativo; o, in subordine, di ottenere l'ammissione diretta ed immediata “con riserva e in soprannumero” al prosieguo dell'iter selettivo in itinere senza ripetizione della prova della corsa 1000 mt., rientrando nel tempo di 4,45 previsto dalla guardia di finanza; e/o di ogni altra opportuna misura che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E, IN OGNI CASO, E PER LA CONDANNA IN VIA ISTRUTTORIA

EX ART 64 E SS. C.P.A E/O EX ART. 46, CO. 2., C.P.A.

del “Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione del Personale e delle Risorse - Ufficio VI - Concorsi” a produrre tutti gli atti nella sua disponibilit , necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, richiesti con istanza di accesso agli atti del ____07.2021 ed esitate parzialmente dall'Amministrazione con pec del 31.08.2021 e del 01.09.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ ottobre 2021 il dott.

Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, apparendo non del tutto attendibile la misurazione del tempo di espletamento della prova eseguita da un numero inadeguato di cronometristi e in assenza di dispositivi elettronici attestanti, con sufficiente grado di certezza, la precisione della misurazione;

Ritenuto, pertanto, di accogliere, al fine del riesame della idoneit l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, disponendo la ripetizione della prova di corsa entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la prosecuzione della trattazione cautelare a nuova camera di consiglio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater accoglie, al fine del riesame, l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la ripetizione della prova di efficienza fisica del ricorrente.

Rinvia la prosecuzione della trattazione cautelare alla camera di consiglio del ____ gennaio 2022.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.